

ACCORDO PER L'ESECUZIONE DI UNA SPERIMENTAZIONE IN CAMPO E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI SUL TEMA BIOSTIMOLANTI IN OLIVICOLTURA "Biostimolanti in campo"

Tra

ARSAC con sede in Cosenza, viale Trieste n. 95, cod. Fisc/ P. IVA 03268540782 qui rappresentata dalla dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri, Direttore Generale, Legale rappresentante di seguito per brevità **ARSAC**

E

Edizioni L'Informatore Agrario srl con sede in Verona, via Bencivenga Biondani 16, qui rappresentata dal Dott. Pier Giorgio Ruggiero, consigliere delegato, di seguito **EDIA**

E congiuntamente le Parti

Articolo 1 – Obiettivi, finalità dell'accordo e definizioni

Il presente accordo ha come **obiettivo principale** la formazione e la divulgazione in merito alle corrette strategie di utilizzo dei prodotti "biostimolanti" già presenti sul mercato per ottenere, in particolare nell'olivicoltura, gli obiettivi di aumento delle rese quantitative e della qualità merceologica e nutrizionale.

Il raggiungimento del predetto obiettivo principale avverrà attraverso la implementazione di un "**protocollo sperimentale**" che dovrà prevedere l'esecuzione di una sperimentazione di campo che coniughi l'indagine sugli aspetti agronomici e la divulgazione indirizzata ad un ampio pubblico di interessati costituito principalmente da professionisti del settore agricolo/dell'olivicoltura, da tecnici, frutticoltori e altri appartenenti alla filiera produttiva dell'olivicoltura. Allo scopo, in uno o più appezzamenti contigui e di facile accesso, verranno coltivate alcune specie frutticole su parcelle disposte secondo disegni sperimentali che considerino anche la facile osservazione e visibilità, in campo, delle piante da monitorare.

I biostimolanti utilizzati nella sperimentazione, come prodotti singoli o linee di prodotto, verranno forniti, assieme alle modalità consigliate per il loro utilizzo, dalle aziende che li producono e/o li commercializzano e che abbiano manifestato l'interesse ad aderire al protocollo sperimentale di cui sopra. Di seguito ci si riferirà a tali aziende con il termine univoco di "**aziende aderenti**".

Un "**Comitato Scientifico**", costituito da un insieme di Professori/Ricercatori esperti nella tematica dei biostimolanti in olivicoltura e appartenenti a diverse Università italiane, proporrà il protocollo di cui sopra e ne validerà la solidità scientifica. Il protocollo, condiviso dai partner, sarà definito sulla base del numero di aziende aderenti e sulla tipologia di biostimolante o linea di biostimolanti proposti. Una delle finalità del protocollo sarà quella di limitare al massimo la confrontabilità di efficacia tra i diversi biostimolanti applicati, spostando il confronto soprattutto tra l'applicazione di una linea di biostimolanti, o di un singolo prodotto, con il testimone di controllo non trattato.

Vengono poi definiti "**partner dell'attività**" il Comitato Scientifico, le aziende aderenti, EIDA, ARSAC e i gestori delle eventuali altre prove sperimentali da svolgersi in località diverse rispetto a quelle di ARSAC;

Articolo 2 – Compiti delle Parti

ARSAC, considerato che tra le sue finalità istituzionali annovera quelle dell'ammodernamento e dello sviluppo dell'agricoltura regionale, da perseguire mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione, avrà il compito specifico di:

- A) Partecipare, attraverso i propri tecnici Divulgatori Agricoli, alle riunioni nelle quali verranno definiti i punti essenziali del protocollo sperimentale proposto dal Comitato Scientifico fornendo un parere vincolante sullo stesso;
- B) Eseguire, presso alcuni appezzamenti del proprio Centro Sperimentale Dimostrativo (d'ora in avanti CSD) di Mirto-Crosia (CS) o di altri CSD eventualmente coinvolti, la sperimentazione di campo prevista dal protocollo eseguendo quanto necessario al buon svolgimento delle prove sperimentali con personale proprio ed a proprie spese, ad esclusione delle spese relative alla fornitura di biostimolanti a cura di **EDIA**. In particolare predisporrà ed eseguirà la coltivazione delle specie previste dal protocollo, secondo il disegno sperimentale previsto, eseguendo tutte le necessarie ed ordinarie operazioni colturali indispensabili per la buona riuscita della sperimentazione;
- C) Metterà a disposizione dell'iniziativa in parola gli spazi, le attrezzature e la manodopera necessaria in propria disponibilità presso il proprio CSD

EDIA avrà il compito di:

- D) Organizzare tutta l'attività di collegamento tra i vari partner dell'attività oggetto del presente accordo, tenendo conto del parere vincolante di ARSAC di cui al punto A) del presente articolo;
- E) Contattare e coinvolgere le "aziende aderenti" tenendo i contatti con le stesse, vagliando e recependone le esigenze che tengano conto del parere vincolante di ARSAC sopracitato. EDIA avrà la titolarità esclusiva dei rapporti economici con le aziende aderenti e/o espositrici
- F) Curare le modalità di ingaggio e la scelta dei collaboratori scientifici delle Università coinvolte nel Comitato Scientifico;
- G) Curare la fornitura di tutti i materiali e mezzi che saranno utilizzati nel corso della sperimentazione compresi gli oneri di spedizione presso le sedi ospitanti le prove;
- H) Tenere i contatti con eventuali altri siti di sperimentazione e con i loro gestori;
 - a. Curare attraverso il proprio personale e a proprie spese tutta l'attività di divulgazione e comunicazione dei risultati di tutte le sperimentazioni tramite i canali carta e web. EDIA, in particolare, avrà il compito di attivare azioni divulgative che coinvolgeranno tutti i media di cui dispone la Casa Editrice EDIA: carta, web, social (Facebook, Youtube), in modo da raggiungere la totalità dell'audience del settimanale. I risultati di tutte le sperimentazioni saranno raccolti in uno o più speciali del settimanale L'Informatore Agrario interamente dedicato all'attività divulgativo-sperimentale. Inoltre, per favorire il trasferimento dei risultati delle prove sarà organizzato un convegno di presentazione dei risultati dell'intero progetto presso l'Università di Padova la sede nel quale si tratterà dei risultati conseguiti su tutte le prove sperimentali presso sedi alternative.

Articolo 3 - Durata dell'accordo

Il presente accordo inizierà dalla data di sottoscrizione. EDIA e ARSAC si impegnano reciprocamente a svolgere le attività oggetto del presente accordo per gli anni 2025-2026-2027. L'accordo pertanto terminerà il 31.12.2027, salvo eventuali proroghe concordate tra le Parti.

Articolo – 4 Definizione dei dettagli annuali delle attività

Tutto quanto non è definito nel presente articolato e che necessita di essere concordato di anno in anno, sarà riportato in appositi verbali elaborati a seguito degli incontri tra la Parti e gli altri partner dell'attività.

Questi verbali saranno redatti dalle Parti secondo le indicazioni di seguito specificate al presente. Le Parti si impegnano affinché il verbale riassuntivo sia redatto e approvato entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- I referenti delle Parti compresi il/i referente/i responsabile/i della esecuzione delle prove di campo nel sito del Centro Sperimentale Dimostrativo "Mirto-Crosia" dell' ARSAC e di tutti gli eventuali altri siti previsti nella sperimentazione annuale;
- Le specie e varietà coinvolte nelle sperimentazioni dell'anno e il periodo dei cicli colturali
- La composizione del Comitato Scientifico che opererà nell'anno;
- L'elenco delle ditte aderenti e dei prodotti biostimolanti da sperimentare (linea o singoli prodotti);
- I dettagli del protocollo sperimentale dell'anno, validato dal Comitato Scientifico;
- Le date fissate per gli eventi divulgativi.

Potranno successivamente essere redatti nuovi verbali qualora si rendesse necessario, nel corso del lavoro annuale, effettuare variazioni e aggiustamenti dell'attività.

Articolo 5 – Impegni e Sviluppi futuri

La Parti, per ampliare l'attività prevista nel presente accordo e per ricercare fonti di finanziamento esterno a EIDA, ARSAC, si danno reciprocamente atto di voler collaborare al fine di inserire, totalmente o parzialmente, il lavoro sperimentale e divulgativo qui descritto all'interno di progetti europei, nazionali, interregionali, regionali, attraverso la partecipazione congiunta agli eventuali bandi pubblicati dalle preposte Istituzioni nazionali e comunitarie.

Articolo 6 – Cause di forza maggiore ed imprevisti

In caso di eventi meteo avversi che comportino danneggiamento o distruzione del campo prova ogni Parte (Edizioni L'Informatore Agrario e ARSAC) si accollerà i costi fino ad allora sostenuti senza null'altro pretendere, per qualsivoglia titolo o causa, dall'altra Parte.

Edizioni L'Informatore Agrario vedrà in autonomia con quali modalità far recuperare alle aziende partecipanti e/o espositrici le prove a valere sulla edizione dell'anno successivo.

Articolo 7 Responsabilità delle parti

Ciascuna delle Parti non sarà responsabile per eventuali danni che possano essere prodotti dall'altra Parte in relazione allo svolgimento delle attività a carico della medesima in esecuzione del presente Accordo.

Le Parti si impegnano, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale, impegnato nell'attività prevista dalla presente convenzione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di lavoro e assicurazioni sociali. A tal proposito resta inteso che ciascuna Parte è esonerata da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti dell'altra Parte.

Articolo 8 Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC.

Articolo 9 Trattamento dati personali:

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016.

Inoltre le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'accordo medesimo.

Articolo 10 Oneri fiscali:

La presente scrittura verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spese di registrazione a carico del richiedente.

ARSAC

Il Direttore Generale

F.to (dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)

Edizioni l'Informatore Agrario SRL

Il Consigliere delegato

Direttore Commerciale

F.to (Dott. Pier Giorgio Ruggiero)